



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Area Polizia Municipale

ORDINANZA N.2 DEL 04/01/2024

OGGETTO: ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO, ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA GIOVAN BATTISTA COCCONI (tratto compreso tra via F.lli Braschi (S.P. 326) e via dei Concordi) E IN VIA DEI CONCORDI (tratto compreso tra il civico 2 e via G. B. Cocconi) DAL 9 GENNAIO AL 30 APRILE 2024, lavori di efficientamento energetico Teatro dei Concordi, Comune di Montepulciano.

I L C O M A N D A N T E

VISTA la **Comunicazione** pervenuta in data 3 gennaio 2024 dal responsabile Area OO.PP./P.N.R.R. del Comune di Montepulciano, con la quale il RUP del procedimento ha significato che in data 9 gennaio 2024 avranno inizio i lavori di efficientamento energetico del Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano;

VISTA la **Tavola 02 – LAYOUT DI CANTIERE FASE 2 – COPERTURA E INFISSI**;

VISTA la **Tavola 03 – ALLESTIMENTO DI CANTIERE STRADALE**;

VISTA la **Comunicazione variazioni alla viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori al teatro concordi ad Acquaviva**, inviata alla Dirigente dell'istituto Comprensivo Virgilio di Acquaviva di Montepulciano (in atti, prot. 47190 del 13/12/2023);

VISTA la documentazione agli atti;

PRESO ATTO dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO che *per una corretta organizzazione del cantiere da allestire da parte della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, si rende necessario apportare alcune modifiche alla viabilità adiacente alla scuola dell'Infanzia di Acquaviva*;

PRESO ATTO che *si renderà necessaria la chiusura, al transito veicolare, di Via Giovan Battista Cocconi*.

PRESO ATTO che *l'accesso veicolare alla scuola dovrà avvenire da Via Giacomo Leopardi, con percorrenza fino all'ingresso dell'edificio*;

CONSIDERATO pertanto necessario disporre, per quanto di competenza, l'istituzione temporanea del divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in via G.B. Cocconi – tratto compreso tra via F.lli Braschi e via dei Concordi – e in via dei Concordi – tratto compreso tra il civico 2 e via G.B. Cocconi – ad Acquaviva di Montepulciano, dal 9 gennaio al 30 aprile 2024, e comunque fino a termine dei lavori;

TENUTO CONTO che in via G.B. Cocconi viene garantito un passaggio pedonale, lato marciapiede scuola, mediante percorso di larghezza 2,00 metri;

TENUTO CONTO che in via dei Concordi viene garantita la completa libera fruibilità degli accessi carrabili relativi alle abitazioni presenti in prossimità della delimitazione dell'area di cantiere;

RITENUTO necessario, al fine di assicurare la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;

ATTESA l'opportunità di disciplinare il transito dei veicoli secondo criteri di tutela dell'incolumità delle persone fisiche;

VISTO il D.lvo 18/8/2000 n. 267;

VISTI gli artt. 5, comma 3 - 6, comma 4 lettera f) e 7, comma 1 lettera a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

DISPONE

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI AD ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO IN:

- **VIA GIOVAN BATTISTA COCCONI, nel tratto compreso tra via F.lli Braschi (S.P. 326) e via dei Concordi;**
- **VIA DEI CONCORDI, nel tratto compreso tra il civico 2 e via G. B. Cocconi;**

DAL 9 GENNAIO AL 30 APRILE 2024, E COMUNQUE FINO A TERMINE DEI LAVORI.

Contestualmente, le manovre di ingresso e uscita veicolare dall'area di cantiere dovranno essere sempre assistite a terra da un moviere e dovranno essere sospese durante gli orari di ingresso e uscita della scuola dell'infanzia, nelle fasce orarie 8:00 – 8:30 e 16:00 – 16:30.

Prima dell'esecuzione dei lavori, per la delimitazione dell'occupazione dovrà essere installata tutta la segnaletica di cantiere in conformità del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992), degli artt. 30 e 31 del relativo Regolamento di Attuazione e del Decreto 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

La Impresa richiedente dovrà provvedere alla installazione ed al mantenimento in efficienza della prescritta segnaletica stradale, secondo la normativa vigente;

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 L.7 agosto 1990 n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Municipale Luca Batignani.

Per l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

**IL RESPONSABILE DI AREA
BATIGNANI LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005